

COMUNE DI GAZZANIGA
(Provincia di Bergamo)

**Regolamento per la riscossione coattiva
delle entrate comunali**

Approvato con delibera di C.C. n. 62 del 23.12.2020
Modificato con deliberazione C.C. n. 6 del 30.01.2023

INDICE

Articolo 1 - Oggetto _____	3
Articolo 2 - Atti prodromici _____	3
Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario (per atti emessi dal 1° gennaio 2020) _____	3
Articolo 4 - Accertamento esecutivo patrimoniale (per atti emessi dal 1° gennaio 2020) _____	4
Articolo 5 - Riscossione coattiva _____	5
Articolo 6 - Interessi moratori _____	6
Articolo 7 - Costi di elaborazione e notifica _____	6
Articolo 8 -Rateizzazione _____	7
Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili _____	7
Articolo 10 - Ingiunzioni di pagamento _____	8
Articolo 11- Disposizioni finali _____	8

Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale non ancora avviati alla riscossione coattiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento, indipendentemente dalla data di emissione dei relativi atti prodromici.
2. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.

Articolo 2 – Atti prodromici

1. Prima di procedere alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, intima al debitore di provvedere al pagamento entro un termine non inferiore a quindici giorni mediante un atto di costituzione in mora ex art. 1219 del codice civile.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.

Articolo 3 – Accertamento esecutivo tributario (per atti emessi dal 1° gennaio 2020)

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla

riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. Gli atti di cui al presente articolo sono adottati dal Responsabile al quale il tributo è stato affidato nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Articolo 4 – Accertamento esecutivo patrimoniale (per atti emessi dal 1° gennaio 2020)

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. Gli atti di cui al presente articolo sono adottati dal Responsabile dell'entrata patrimoniale, intendendosi per tale il Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo

Articolo 5 - Riscossione coattiva

1. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Qualora il soggetto incaricato per la riscossione coattiva sia diverso da quello indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, il Comune ne dà comunicazione al debitore, prima che siano avviate le azioni cautelari, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata A.R., raccomandata a mano o altri strumenti, anche elettronici, che garantiscano la conoscenza al debitore.
3. In caso di avvenuta presentazione del ricorso degli avvisi di accertamento esecutivi e/o delle ingiunzioni di pagamento, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valutano la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
4. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
5. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a) il Comune di Gazzaniga, anche per il tramite di legali incaricati;
 - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
 - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
6. La riscossione coattiva affidata ad Agenzia delle Entrate-Riscossione è effettuata ai sensi della deliberazione consiliare n. 16 del 21.06.2017.
7. Il servizio del comune preposto alla riscossione coattiva è individuato nell'Ufficio Tributi.
8. Fatto salvo quanto contenuto nel comma 3, scaduti i termini per il pagamento volontario, il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale comunicano al servizio Tributi i crediti intimati che non sono andati a buon fine, con la relativa documentazione allegata, affinché questi intraprenda le attività inerenti la riscossione forzata.
9. Il Funzionario responsabile del Settore Tributi individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

10. Nelle more dell'adozione degli indirizzi da parte della Giunta, la riscossione coattiva continua ad essere effettuata da Agenzia delle Entrate-Riscossione.
11. Gli oneri a carico del contribuente per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie sono fissati con atto della Giunta Comunale sulla base della normativa vigente e tenuto conto dei costi da sostenere.
12. Stante la complessità della materia, il Comune potrà avvalersi del supporto esterno di un soggetto che esegua le procedure operative della fase esecutiva, ivi comprese le operazioni proprie del funzionario responsabile della riscossione, di cui all'art. 1, comma 793, della L. 160-2019.

Articolo 6 – Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora **determinati con apposita deliberazione consiliare, avente carattere regolamentare, da adottare entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione stabiliti dall'art. 151, comma 1, del D.LGS. 167/2000, eventualmente posticipato ai sensi del medesimo articolo o per effetto di norme di legge. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.**
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e

delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 8 -Rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute a condizione che la richiesta sia presentata prima che gli avvisi di accertamento divengano esecutivi.
2. La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà
3. La condizione di obiettiva e temporanea difficoltà deve essere tale da non consentire il pagamento in unica soluzione alla scadenza, ma comunque tale da garantire il pagamento rateale della prestazione.
4. La ripartizione del pagamento delle somme dovute è disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 796 e seguenti, della L. 160-2019.
5. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
6. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
7. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
8. Il Comune può chiedere il rilascio di una fideiussione per importi soggetti a rateazione non inferiori ad € 6.000,00.
9. Il rilascio della fideiussione è sempre obbligatorio nel caso di rateazione superiore a 36 mesi.

Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono considerati provvisoriamente inesigibili.

3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Articolo 10 – Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione degli articoli 3 e 4, si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali.
2. Le ingiunzioni di pagamento sono adottate dal Responsabile dell'entrata patrimoniale o dal Responsabile del Tributo, intendendosi per tale il Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Articolo 11- Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.